

# **Modena - Idee per la sinistra**

## **Statuto**

### **Art. 1 - Denominazione e sede**

*E' costituita l'Associazione "Modena - Idee per la sinistra", con sede nel Comune di Modena e durata illimitata. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.*

### **Art. 2 – Finalità dell'Associazione**

*L' Associazione svolge attività di studio, ricerca e formazione in campo politico, economico, giuridico e sociale, per contribuire alle competenze delle cittadine e dei cittadini impegnati nelle istituzioni e nella cittadinanza attiva, per la piena realizzazione degli obiettivi e dei valori indicati nella prima parte della Costituzione Repubblicana.*

*L'Associazione si offre come un luogo di incontro per le persone che intendono dare un contributo per un futuro che assicuri un ambiente salubre e sicuro, un sistema di welfare universale ed inclusivo, occasioni di lavoro tutelate e rispettose delle esigenze personali, una diffusa partecipazione alle scelte politiche ed amministrative, la pace.*

*A sostegno di queste finalità l'Associazione può promuovere progetti di studio e di ricerca, attività editoriali e formative, convegni, seminari, riunioni ed ogni altra iniziativa utile, nonché stipulare accordi con altre associazioni, organismi ed enti con finalità simili o complementari.*

*L'Associazione potrà, in via accessoria ed in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale e iniziative per l'autofinanziamento per il raggiungimento degli scopi sociali. I fondi così raccolti potranno essere utilizzati esclusivamente alla realizzazione dei fini sociali.*

### **Art. 3 – Soci**

*L'adesione alla Associazione è personale, fondata sulla adesione agli obiettivi citati nell'art.2 e convalidata con il versamento della quota sociale*

*definita dal Consiglio Direttivo (art.7).*

*I soci hanno pari diritti e pari doveri. La distinzione tra soci fondatori, ordinari ed onorari attiene esclusivamente alle modalità di adesione: i **soci fondatori**: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione della associazione; i **soci ordinari** sono ammessi previa domanda scritta accolta con delibera del Consiglio Direttivo; i **soci onorari** sono riconosciuti dal Consiglio Direttivo in quanto personalità che si siano particolarmente distinte nella promozione degli obiettivi e dei valori sostenuti dalla associazione, sono esonerati dal versamento della quota sociale annuale e partecipano alle Assemblee senza diritto di voto, decadono con la cessazione del Consiglio Direttivo che li ha nominati; i **soci sostenitori** sono persone fisiche o giuridiche che contribuiscono alla attività ed agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento di risorse economiche o strumentali.*

#### **Art. 4 – Diritti ed obblighi dei soci**

*La domanda di adesione alla Associazione implica la accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.*

*Tutti i soci possono essere eletti nelle cariche sociali.*

*I soci possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, decadere in caso di mancato versamento della quota sociale o perdere la qualifica di socio a seguito di espulsione sancita per gravi motivi dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di espulsione è possibile un ricorso, sul quale si esprimerà definitivamente il Consiglio Direttivo.*

*Gli associati che per qualsiasi motivo cessano di far parte dell'Associazione perdono ogni diritto sul patrimonio sociale e sui contributi versati.*

#### **Art. 5 – Organi dell'Associazione**

*Sono organi della Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere.*

#### **Art. 6 - L'Assemblea dei soci**

*E' l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della via associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati.*

*Alla Assemblea partecipano tutti i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione.*

*L'Assemblea si riunisce di norma presso la sede sociale o altro luogo espressamente indicato nella lettera di invito. E' possibile, purché annunciata, la partecipazione online e in modalità mista.*

*L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice-Presidente, con un preavviso di almeno sette giorni, indicando il luogo, l'ora e le materie da trattare. La seconda convocazione può avvenire nello stesso giorno della prima.*

*Ogni socio ha diritto ad un voto.*

*Le assemblee saranno validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.*

*Salvo diversa disposizione le deliberazioni sono prese a maggioranza dagli intervenuti, di norma con voto palese; qualora gli argomenti trattati siano di particolare importanza un terzo dei presenti può chiedere il voto con scrutinio segreto.*

*L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia ritenuta necessaria dal Direttivo o sia richiesta da almeno un decimo degli associati.*

*L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:*

- *Elegge il Consiglio Direttivo;*
- *Valuta ed approva la relazione del Presidente sulle linee di attività della Associazione;*
- *Approva il rendiconto finanziario;*
- *Approva l'eventuale regolamento interno dell'associazione;*
- *delibera sull'acquisto di beni immobiliari, di beni mobiliari di importo superiore a 5.000 euro e la stipula di mutui o prestiti e la concessione di fideiussioni.*

*L'assemblea straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza degli associati iscritti nel Libro Soci, può deliberare le modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione.*

## ***Art. 7 – Il Consiglio Direttivo***

*Il Consiglio è composto da 7 (sette) a 19 (diciannove) membri eletti dall'Assemblea e scelti fra gli associati. I membri del direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.*

*Il Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei soci.*

*In caso di dimissioni, morte o revoca di uno o più consiglieri il Consiglio*

*può cooptare nuovi membri tra i soci, che resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri, l'Assemblea dei soci deve procedere entro 60 (sessanta) giorni al completo rinnovo del Direttivo.*

*I membri decadono dall'incarico se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno tre riunioni consecutive.*

*Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, due Vice Presidenti ed il Tesoriere.*

*Si riunisce in media almeno due volte all'anno su convocazione del presidente o su richiesta motivata e scritta di almeno un terzo dei membri.*

*Al Consiglio è attribuita la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare:*

- delibera l'importo della quota sociale e de contributo annuale;*
- delibera sull'ammissione dei nuovi soci;*
- provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea;*
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;*
- predisponde il rendiconto finanziario dell'Associazione ed eventualmente il bilancio preventivo;*
- redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;*
- stabilisce le previsioni di spesa;*
- delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private;*
- delibera sulla sospensione od espulsione dei soci nei casi di cui all'art. 3.*

*Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice del Consiglio, con alzata di mano. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.*

*Il Consiglio può istituire comitati o gruppi di lavoro aventi funzione consultiva o propositiva per singoli argomenti o fasi della attività della Associazione e ne determina i compiti e la composizione. Il consiglio può incaricare i vicepresidenti o singoli membri nello svolgimento di particolari funzioni o compiti.*

*Le convocazioni, gli ordini del giorno, le delibere e le decisioni del Consiglio sono verbalizzate e conservate nel libro dei verbali.*

## **Art. 8 – Il Presidente**

*Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, unitamente a due Vice-Presidenti.*

*Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea generale dei soci ed il Consiglio, ne esegue le relative deliberazioni. In caso di urgenza e necessità può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella sua prima riunione.*

*I vice-presidenti sostituiscono il presidente nei casi di sua assenza o impedimento, concorrono alla definizione dell'OdG in sede di convocazione del Consiglio e possono essere delegati alla realizzazione di specifiche attività sociali (a titolo di esempio: curare la convocazione delle riunioni, redigere i verbali del Consiglio e delle Assemblee, predisporre l'organizzazione per il rinnovo delle iscrizioni, custodire e curare l'aggiornamento del registro dei soci).*

### **Art. 9 – Il Tesoriere**

*Il Tesoriere:*

- *predisponde la proposta di rendiconto finanziario, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e lo porta in approvazione del Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Se richiesto dal direttivo il predisponde la proposta di Bilancio preventivo,*
- *sollecita la realizzazione di iniziative per garantire all'associazione adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività,*
- *annota sul libro cassa le relative operazioni contabili.*
- *cura la regolare tenuta di tutti i libri necessari al fine dei corretti adempimenti fiscali e di legge.*

### **Art. 10 – Patrimonio e gestione**

*L'Associazione vive del contributo degli associati e dei soci sostenitori, degli eventuali contributi di Enti pubblici e privati, imprese e persone fisiche, nonché da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività sociale.*

*Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili che pervengano alla Associazione a qualsiasi titolo, dai residui attivi di gestione, da eventuali liberalità, contributi, lasciti, donazioni.*

*Tutti i proventi dell'Associazione sono destinati esclusivamente al suo funzionamento ed alla realizzazione delle attività istituzionali o ad esse accessorie o strettamente connesse.*

*L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio direttivo approva la proposta di rendiconto finanziario ed entro i successivi trenta giorni lo*

*porta alla approvazione della Assemblea dei soci.*

### ***Art. 11 - Avanzi di gestione.***

*All'Associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione comunque denominati, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura unitaria.*

### ***Art. 12 - Scioglimento***

*L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria, con la presenza di almeno i tre quinti degli associati e con voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti.*

*In caso di scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio mediante devoluzione delle somme residue ad altra Associazione avente analoghe finalità, secondo le determinazioni dell'Assemblea dei soci o a fini di pubblica utilità, ex art. co. 190 Legge 190 Legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge. .*

### ***Art. 13 – Clausola compromissoria***

*Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitrato amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irruale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo; in mancanza sarà provveduto dal Presidente del Consiglio notarile della Citta presso la quale ha sede l'associazione.*

### ***Art. 12***

*Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle leggi vigenti*